



COMUNE DI LABICO
Città Metropolitana di Roma Capitale

ORDINANZA

REGISTRO GENERALE	
Numero	Data
65	29/09/2026

AREA 4 - POLIZIA LOCALE

AREA 4 - POLIZIA LOCALE

OGGETTO:	MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE “WALK FOR THE CURE” A FAVORE DELLA FONDAZIONE KOMEN ITALIA – ISTITUZIONE DEL DIVIETO TEMPORANEO DI TRANSITO IN VARIE VIE CITTADINE PER IL GIORNO 4 OTTOBRE 2026.
-----------------	---

IL RESPONSABILE DELL'AREA IV-POLIZIA LOCALE

VISTA la richiesta trasmessa dall'Amministrazione Comunale, inerente allo svolgimento dell'evento denominato "Walk for the Cure", passeggiata di beneficenza e sensibilizzazione a sostegno della ricerca sul tumore alla mammella organizzata in collaborazione con la fondazione Susan G. Komen Italia;

PRESO ATTO che la manifestazione si svolgerà il giorno 4 ottobre 2026, a partire dalle ore 09:30, con raduno presso il Piazzale Comunale in via G. Matteotti e il successivo attraversamento di alcune vie cittadine;

RITENUTO necessario, al fine di garantire la pubblica incolumità, la sicurezza dei partecipanti al corteo e il regolare svolgimento della manifestazione, adottare gli opportuni provvedimenti inerenti alla circolazione stradale;

ATTESO CHE non sono emersi elementi ostativi all'accoglimento della suddetta richiesta e che pertanto si ritiene di dover procedere con l'adozione del presente provvedimento;

VISTO l'art. 5, comma 3, del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. (Codice della Strada), in base al quale i provvedimenti per la regolamentazione della circolazione stradale sono emessi dagli enti proprietari della strada mediante motivate ordinanze e resi noti al pubblico con i prescritti segnali;

VISTO il combinato disposto dell'art. 6, comma 4, lettera f) e comma 5 e 7, e dell'art. 7, comma 1 lett. a) del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. in base ai quali il Sindaco, con propria ordinanza, può vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti di strade per esigenze di carattere tecnico o di pulizia, rendendo noto tale divieto con i prescritti segnali non meno di quarantotto ore prima, ed eventualmente con altri mezzi appropriati;

VISTO l'art. 39 del D.lgs. n. 285/1992 e l'articolo 83 del relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, (D.P.R. 16/12/1992, n. 495), con particolare riferimento ai commi 9 e 13 del citato articolo 83;

VISTO il D.M. 10/7/2002 "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";

VISTI gli articoli 107 e 109 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico Enti Locali);

VISTO Il Decreto Sindacale n. 3 del 05/01/2026 con il quale è stato conferito l'incarico di Responsabile dell'Area IV- Polizia Locale;

ORDINA

Per tutte le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, l'adozione delle seguenti misure temporanee di regolamentazione della circolazione stradale:

- **Divieto Temporaneo di Transito** per tutti i veicoli a motore lungo il percorso interessato dalla manifestazione, **limitatamente al tempo strettamente necessario al passaggio dei partecipanti, nelle seguenti vie:**
- Via Matteotti, Viale Europa, Corso G. Garibaldi, Via Salvo D'Acquisto, Via L. Da Vinci;
- Via Casilina (esclusivamente sul lato marciapiede) per il rientro verso il piazzale Comunale.

Durante la sospensione temporanea della circolazione è vietato il transito a qualsiasi veicolo non interessato dalla manifestazione. Sono esclusi dal divieto i veicoli di soccorso, di emergenza e delle Forze dell'ordine.

DISPONE

La presente ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio online del Comune di Labico e con la divulgazione attraverso il sito web istituzionale dell'Ente in ottemperanza degli obblighi di pubblicità di cui al D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

Il Corpo di Polizia Locale e gli altri Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 285/1992 sono incaricati dell'osservanza e dell'esecuzione della presente ordinanza.

Avverso la presente ordinanza, è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione al TAR LAZIO ai sensi della Legge n. 1034 del 06/12/1971 ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24/11/1971, entro 120 giorni. Ai sensi dell'art. 37 comma 3 del D.lgs. n. 285/1992, contro i provvedimenti che autorizzano o impongono l'apposizione della segnaletica è ammesso ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 60 giorni.

IL RESPONSABILE
emiliano cappella / ArubaPEC S.p.A.
Atto firmato Digitalmente